

Circolare del 13/08/1996 n. 198 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI

I.V.A. - Art. 74, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Disposizioni in favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi - Art. 3, commi 3 e 4, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 349 - D.M. 27 marzo 1995.

Sintesi: Ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni agevolative emanate in favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti allo specifico albo di cui alla legge n. 298/74.

Testo:

- PREMESSA -

Pervengono alla scrivente richieste di ulteriori chiarimenti in ordine alle modalita' applicative delle disposizioni emanate, dall'art. 3, commi 3 e 4 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 349, in favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Pertanto, al fine di dirimere i dubbi e le perplessita' manifestate in ordine alla corretta applicazione delle predette disposizioni, vengono impartite ulteriori istruzioni ad integrazione di quanto gia' disposto con la circolare n. 328 del 20 dicembre 1995

1. AMBITO SOGGETTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

A maggior chiarimento di quanto affermato al paragrafo 2 - della predetta circolare n. 328, si precisa che, destinatarie delle disposizioni di favore di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del D.L. n. 250 del 1995, convertito dalla legge n. 349 del 1995, sono le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data di entrata in vigore delle richiamate disposizioni e, comunque, prima di avvalersi in concreto delle cennate agevolazioni.

Fermo restando il requisito dell'effettiva iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi, le suddette imprese sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui trattasi anche in mancanza dell'apposita autorizzazione, ci cui alla citata legge n. 298 del 1974, nei casi in cui la stessa non e' prescritta dalle disposizioni normative vigenti.

2. AMBITO OGGETTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

2.1 Fatturazione delle prestazioni di trasporto

Circa l'ambito oggettivo, a conferma di quanto gia' disposto con la predetta circolare n. 328, si ribadisce che rientrano nelle disposizioni agevolative in rassegna, oltre alle prestazioni di servizi di autotrasporto in senso stretto, le cessioni di beni strumentali nonche' le eventuali prestazioni a queste naturalmente connesse o accessorie di cui all'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, per prestazione accessoria deve intendersi l'operazione che assume una posizione secondaria rispetto all'operazione principale di autotrasporto e deve essere collegata con quest'ultima da un nesso di causalita' necessaria; in altri termini l'operazione accessoria non puo' prescindere dalla sussistenza dell'operazione principale.

Al fine di una maggiore semplificazione delle procedure di fatturazione si ritiene di poter confermare l'orientamento manifestato dalla ex Direzione Generale delle Tasse con risoluzione ministeriale n.501976 del 12 luglio 1974, in virtu' del quale viene consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l'indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento.

In ordine, poi, alle modalita' di registrazione delle fatture recanti sia l'addebito delle prestazioni di trasporto sia quello relativo alle prestazioni connesse o accessorie, come sopra intese, si fa presente che le stesse possono essere annotate nelle scritture contabili senza una separata indicazione degli importi in esse indicati, trattandosi di prestazioni che comunque fruiscono del regime agevolativo di cui trattasi.

Ove, invece, vengano poste in essere da parte dello stesso soggetto di

imposta oltre alle prestazioni di autotrasporto anche altre diverse prestazioni non comprese nel regime agevolato le relative fatture devono essere registrate, con distinta annotazione, nelle scritture contabili, a meno che non venga tenuta la contabilita' separata, previa opzione ai sensi dell'art. 36, terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, nelle liquidazioni periodiche dell'imposta devono essere comprese le operazioni registrate nel periodo interessato (mese o trimestre), eseguendo, nel caso di esercizio di autotrasporto e di attivita' diverse ed in presenza di una liquidazione a debito e di una liquidazione a credito, la compensazione del tributo.

2.2 Trasporto combinato

Sono pervenute, altresì, richieste di chiarimenti in ordine all'applicabilita' o meno delle disposizioni agevolative in rassegna al cosiddetto "trasporto combinato" il quale costituisce una particolare fattispecie di servizi di autotrasporto con prestazioni connesse.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, interpellato dalla scrivente, ha chiarito con nota n. 91/F del 15 febbraio 1996, che per "trasporto combinato" deve intendersi il trasporto di mezzi per i quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano parte del tragitto su strada e parte per ferrovia, per via navigabile o per mare.

Al riguardo, si precisa che le disposizioni di favore in esame tornano applicabili anche alla suddetta particolare tipologia di servizi in quanto rientranti tra le prestazioni naturalmente connesse ai servizi di autotrasporto.

E' appena il caso di far presente, inoltre, che le particolari modalita' di annotazione e liquidazione dell'imposta si applicano, altresì, alle prestazioni di autotrasporto rese da imprese in esecuzione di contratti subconcessi da altre imprese titolari, a loro volta, di contratti di autotrasporto per conto terzi, sempreche' i soggetti contraenti siano in possesso dei requisiti soggettivi sopra richiamati.

Gli Uffici e le Associazioni in indirizzo sono pregati di curare la massima divulgazione del contenuto della presente circolare.